SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 130

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 al 7 maggio 1991)

INDICE

BERLINGUER, TORNATI: sull'attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo, con particolare riferimento all'istituzione dei servizi tecnici nazionali (4-03548) (risp. CRISTOFORI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) *Pag.* 4683

CORLEONE: sulle iniziative da assumere per contrastare l'eventuale utilizzazione per scopi delittuosi dei depositi di risparmio al portatore (4-04271) (risp. CARLI, *ministro del tesoro*) 4684

FRANZA: sulla ristrutturazione della chiesa di San Donato in frazione Montorsi nel comune di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento) (4-05896) (risp. ANDREOTTI, *ministro ad interim per i beni culturali e ambientali*) 4685

GIANOTTI ed altri: per l'adozione di misure volte a garantire la piena operatività della società Simest (4-05454) (risp. CRISTOFORI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) *Pag.* 4687

sui ritardi nella messa in opera della Simest e nella nomina dei relativi organi (4-05701) (risp. CRISTOFORI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 4687

IMPOSIMATO: per un intervento volto a garantire l'individuzione delle responsabilità connesse al fenomeno dell'acqua inquinata nella città di Napoli (4-04908) (risp. CAPRIA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 4688

POLLICE: sul nuovo progetto presentato dal comune di San Vito sullo Ionio (Catanzaro) per la realizzazione di un'«Area attrezzata per il turismo e rifugio ostello in località Acero» (4-05857) (risp. ANDREOTTI, *ministro ad interim per i beni culturali e ambientali*) 4690

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

BERLINGUER, TORNATI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Gli interroganti chiedono di conoscere i motivi del ritardo nell'attuazione della legge n. 183 del 18 maggio 1989 sulla difesa del suolo, in particolare per quanto riguarda l'istituzione dei servizi tecnici nazionali che la legge attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Gli interroganti fanno presente che i servizi già esistenti presso singoli Ministeri (Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente) a causa di questo ritardo si trovano in grave stato di precarietà, sia per le incertezze nell'azione amministrativa, sia per lo stato giuridico del personale in servizio, sia per la funzionalità stessa dei programmi appena avviati nel delicato settore della conoscenza e della difesa del suolo e del territorio.

Gli interroganti sottolineano che la suddetta legge è stata approvata con voto quasi unanime dal Parlamento, che essa è uno dei pilastri della politica ambientale in Italia e che i ritardi nell'applicazione rischiano di causare gravi danni e di minare il prestigio delle istituzioni.

(4-03548)

(28 giugno 1989)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge n. 183 del 1989 ha emanato una direttiva interpretativa della legge stessa cui ha fatto seguito una circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale, tra l'altro, è stato previsto che i servizi tecnici attualmente esistenti rimangono funzionalmente incardinati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri pur continuando ad operare – fino alla emanazione del regolamento previsto dall'articolo 9 – secondo le norme e l'ordinamento vigenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 183 del 1989.

All'uopo sono stati istituiti i previsti ruoli transitori rispettivamente con decreto del Ministero dell'ambiente in data 19 luglio 1989 e con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 7 novembre 1989.

Il comitato di consulenza, incaricato di predisporre il regolamento di cui all'articolo 9, ha completato i propri lavori in data 20 giugno 1990, nel corso dei quali è stato acquisito l'avviso delle organizzazioni sindacali.

In data 5 luglio 1990 la Presidenza del Consiglio ha diramato a tutti i Ministeri lo schema del regolamento in questione al fine di acquisirne il preventivo assenso.

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, modificato a seguito delle indicazioni delle amministrazioni interessate, è stato trasmesso al Consiglio di Stato in data 2 agosto 1990; nell'adunanza generale del 4 ottobre 1990 il predetto Consesso ha espresso il prescritto parere.

In data 19 ottobre 1990 lo schema di regolamento, modificato in relazione anche al parere del Consiglio di Stato, è stato trasmesso al Parlamento; le Commissioni 1ª e 13ª del Senato in data 7 novembre 1990 hanno espresso il proprio favorevole avviso con taluni suggerimenti.

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 285, registrato dalla Corte dei conti il 1° marzo 1991, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
CRISTOFORI

(30 aprile 1991)

CORLEONE. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che in data 1° dicembre 1989 il Ministro del tesoro ha risposto alla interrogazione 4-03245 del 19 aprile 1989;

che la risposta fornisce informazioni esaurienti in merito alla dichiarazione dei princìpi del Comitato di Basilea e sulle iniziative dell'ABI, ma non affronta in modo soddisfacente i quesiti posti a proposito dell'utilizzo di libretti al portatore,

il sottoscritto ritiene necessario riproporre gli interrogativi sottoposti al Ministro in data 19 aprile 1989, ovvero chiede di conoscere:

il numero totale dei libretti di risparmio al portatore suddivisi per regione e per istituto;

il rapporto esistente fra l'ammontare dei depositi dei libretti di risparmio al portatore e l'ammontare complessivo dei depositi bancari;

se il Ministro ritenga opportuno prendere in considerazione – qualora il risultato della indagine richiesta dalla presente interrogazione confermasse l'ipotesi già avanzata, ovvero che questa forma di deposito sia utilizzata largamente per scopi delittuosi (nel senso del riciclaggio di denaro sporco, oppure come strumento per il pagamento di tangenti) – la possibilità di sospendere o vietare questa forma di risparmio, ovvero la possibilità di adottare rigide e sicure forme di controllo su tali depositi, prevedendo anche che – laddove l'importo del deposito raggiunga o superi una cifra determinata (ad esempio di 20 milioni) – non sia più possibile il deposito attraverso la forma del libretto di risparmio al portatore.

(4-04271)

(21 dicembre 1989)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la problematica connessa all'utilizzo del sistema bancario nel riciclaggio di proventi derivanti da attività illegali.

Al riguardo si fa presente che, in ordine alle questioni sollevate, sono stati forniti chiarimenti e valutazioni, con lettera del 1° dicembre 1989, anche per quanto concerne i libretti di risparmio al portatore.

Nel confermare quanto in quest'ultima rappresentato, si soggiunge che la Banca d'Italia, nuovamente interessata, ha precisato di non poter fornire notizie in ordine al numero totale dei libretti di deposito a risparmio al portatore, distinto per regione e per istituto, in quanto tali

informazioni dettagliate non sono previste nelle segnalazioni statistiche di vigilanza inviate dalle aziende di credito.

Per quanto concerne, invece, il rapporto esistente tra il totale delle somme depositate nei libretti e l'ammontare complessivo dei depositi bancari, l'organo di vigilanza ha trasmesso il seguente prospetto contenente sia i dati relativi ai depositi a risparmio, cioè quelli comprovati da libretto, sui quali le operazioni di prelevamento possono essere effettuate solo in contanti, sia i dati complessivi della massa fiduciaria, comprensiva dei conti correnti passivi con la clientela, dei buoni fruttiferi e dei certificati di deposito emessi:

TOTALE SISTEMA BANCARIO
(Dati al 30 giugno 1990)

	(*miliardi*)
A) Depositi al risparmio al portatore	110.684
B) Totale depositi a risparmio (al portatore e nominativi)	184.979
C) Buoni fruttiferi e certificati di deposito	117.082
D) Conti correnti passivi con clientela	363.320
E) Totale massa fiduciaria (*B*+*C*+*D*)	665.381

Rapporti:

1) *A/B*	59,83 per cento
2) *A/E*	16,63 per cento

Sull'argomento si richiama, infine, il decreto-legge 8 marzo 1991, n. 72, attualmente in fase di conversione (atto Camera n. 5518) recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

Il Ministro del tesoro
CARLI

(2 maggio 1991)

FRANZA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che a seguito del sisma del 1962 venne seriamente danneggiata la chiesa di San Donato, nella frazione Montorsi del comune di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento);

che, intervenuto il sisma del 1980, la vecchia chiesa, ormai fatiscente, venne resa del tutto inagibile per il crollo della volta, del tetto e per consistenti lesioni ai muri perimetrali;

che, allo stato, appare come un rudere che costituisce, oltretutto, un continuo pericolo per i bambini che solitamente si aggirano nei dintorni;

che tale stato di degrado e di abbandono è stato ripetutamente documentato con relazioni tecniche degli uffici comunali di Sant'Angelo a Cupolo;

che, in sostanza, una operazione di ristrutturazione appare di difficile attuazione oltre che inopportuna per la mancanza di quelle caratteristiche storiche ed architettoniche meritevoli di tutela;

che la sovrintendenza alle opere pubbliche ha approvato un progetto di ristrutturazione della citata chiesa e che ha addirittura comunicato al comune di Sant'Angelo a Cupolo l'erogazione, da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, della somma di 200 milioni per dare inizio al recupero dell'immobile,

l'interrogante chiede di conoscere la fondatezza di tale ultima notizia con l'indicazione, se confermata, sull'ammontare dell'intero progetto di ristrutturazione della chiesa di San Donato, unitamente alle valutazioni tecniche, architettoniche e storiche che hanno suggerito l'intervento in oggetto.

(4-05896)

(14 febbraio 1991)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente in primo luogo che la chiesa in oggetto, pur essendo stata danneggiata dal terremoto del 1980, che ha lesionato la copertura, la controsoffittatura a volta e i cantonali del lato absidale, non può considerarsi in alcun modo un rudere, avendo conservato la veste architettonica settecentesca. Dato l'interesse storico-artistico dell'immobile, quale testimonianza dell'architettura religiosa tradizionale locale e della storia del piccolo insediamento rurale, questo Ministero ha espresso parere negativo alla richiesta di demolizione formulata dal comune di Sant'Angelo a Cupolo.

Si fa presente a riguardo che la tesi della irrecuperabilità dell'edificio, per la gravità del grado fessurativo, sostenuta nell'occasione dal comune, è smentita proprio dall'assenza di opere di puntellamento a tutela della pubblica incolumità. L'esigenza della demolizione dell'edificio sembra scaturire invece dall'avvenuta ricostruzione fuori sito della chiesa della frazione, che renderebbe possibile l'eliminazione dell'antica sede, inutilizzata, a favore di un allargamento della sezione stradale.

L'intervento di consolidamento e restauro della chiesa in oggetto è stato incluso nel programma finanziato, *ex lege* n. 219 del 1981, alla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta, per l'anno 1991.

Il progetto di intervento, redatto dalla predetta soprintendenza per un importo pari a 200 milioni, ed attualmente in fase di avvio, prevede il consolidamento delle strutture murarie, il ripristino della copertura ed il restauro delle residue porzioni di controsoffittatura a volta, garantendo la conservazione dell'organismo architettonico.

Il restauro delle finiture interne potrà essere finanziato in un secondo intervento, che potrà essere eseguito dallo stesso ente proprietario, il comune, in base alle esigenze di un'eventuale nuova destinazione compatibile con il carattere dell'edificio.

Il Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali
ANDREOTTI

(6 maggio 1991)

GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE. – *Al Ministro del commercio con l'estero.* – Tenuto conto della necessità, da tutti riconosciuta e sostenuta, di un efficace e mirato intervento della Comunità e dei singoli Stati membri nella ricostruzione dei paesi dell'Europa centrale e orientale;

sottolineato che l'Italia è un paese che può svolgere una azione particolarmente fattiva in questo ambito;

tenuto conto che, a tale fine, la legge per la costituzione della Simest, la società finanziaria pubblica per la promozione di *joint-venture* con i paesi dell'Europa centrale ed orientale, è stata approvata dai due rami del Parlamento nel volgere di poche settimane,

gli interroganti chiedono al Ministro del commercio con l'estero quali siano i motivi che continuano ad impedire la messa in opera della Simest medesima e, in particolare, quale sia la causa che blocca il decreto di nomina degli organi della Simest presso la Presidenza del Consiglio dei ministri da quasi quattro mesi, senza che nessuna delle ragioni dell'urgenza degli interventi sia venuta meno.

(4-05454)

(6 novembre 1990)

GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Facendo riferimento all'interrogazione 4-05454 sottoscritta dagli scriventi e pubblicata sul resoconto del Senato del 6 novembre 1990, rivolta al Ministro del commercio con l'estero;

rilevato che, nonostante siano trascorsi 36 giorni, l'oggetto dell'interrogazione continua ad essere bloccato,

si chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sapere:

quale sia la ragione che impedisce la messa in opera della Simest, la società finanziaria pubblica per la promozione di società miste con i paesi dell'Europa centrale ed orientale e, in particolare, quale sia la causa che trattiene il decreto di nomina degli organi della Simest presso la Presidenza del Consiglio dei ministri da circa 6 mesi, mentre il Parlamento aveva approvato il provvedimento con grande urgenza;

se corrisponda al vero la voce secondo cui a bloccare il decreto sarebbe una disputa interna al Governo sulla distribuzione delle cariche di vertice della Simest e se il Presidente del Consiglio non ritenga di procedere immediatamente alla firma del decreto.

(4-05701)

(12 dicembre 1990)

RISPOSTA (*). – Al riguardo si fa presente che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 1991 si è provveduto alla nomina dei cinque membri del consiglio di amministrazione della Simest spa.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
CRISTOFORI

(30 aprile 1991)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

IMPOSIMATO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che la rivolta popolare di Napoli ha costretto alle dimissioni diversi assessori comunali chiamati a rispondere dei disastri che affliggono la città, l'ultimo dei quali quello dell'acqua nera. Ad essi si sono aggiunti tre consiglieri dell'AMAN, che hanno indotto Vincenzo Taurisano ad abbandonare la presidenza dell'Ente. I disoccupati, i senza-tetto, i cittadini di Ponticelli, Barra e San Giovanni sommersi dall'acqua e fango hanno assediato il Maschio Angioino impedendo lo svolgimento del consiglio comunale e la farsa del palleggiamento di responsabilità tra i membri della maggioranza;

che d'altra parte la soluzione del problema idrico adottata dallo speciale comitato di Ministri non appare realizzabile;

che la recente esperienza induce ad escludere che entro il 30 giugno del 1991 venga ultimato l'acquedotto della Campania occidentale, la cui costruzione è iniziata fin dal 1976. C'è da temere invece che l'emergenza idrica, al pari del terremoto e dei Mondiali, si risolva nell'ennesima occasione per la scorretta gestione del pubblico danaro. I dubbi nascono dal fatto che - secondo notizie de «Il Mattino» - anche contro le indicazioni del Presidente del Consiglio, l'esecuzione delle opere per l'acquedotto, anzichè all'Agenzia per il Mezzogiorno, è stata affidata all'assessore alle acque della regione Campania, che potrà disporre con poteri discrezionali di oltre 100 miliardi stanziati dal Ministero per la protezione civile. Il comitato di Ministri non ha tenuto in considerazione le negligenze, gli abusi e le incapacità dimostrate da chi ha gestito in questi anni il problema idrico. È bene ricordare che l'assessore competente, trascurando la soluzione proposta dalla commissione tecnica nominata nel 1987 dal prefetto Neri di completare l'acquedotto della Campania occidentale, optò per la realizzazione di un acquedotto di riserva, quello di Lufrano, che ha prodotto il disastro dell'acqua al fango. Lo stesso assessore preferì adottare un piano idrico, predisposto da una commissione da lui nominata, che prevedeva una spesa di 150 miliardi per 4.400 litri di acqua al secondo. Egli non tenne conto neppure del progetto preparato da funzionari dall'AMAN che prevedeva il completamento dell'acquedotto della Campania occidentale per una spesa di 80 miliardi e una fornitura di ben 11.000 litri di acqua al secondo. A questo punto è doveroso chiedersi se i comportamenti dell'assessore alle acque e del presidente dell'AMAN possono considerarsi penalmente indifferenti e se sia lecito continuare a disporre in modo arbitrario delle risorse dello Stato senza che accada alcunchè;

che è anche necessario chiedersi se nel fenomeno dell'acqua inquinata la magistratura abbia iniziato procedimento per reati contro l'incolumità pubblica tra cui quelli di commercio di sostanze adulterate o contraffatte e i delitti colposi contro la salute pubblica,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) se sia vero che l'esecuzione dei lavori per l'ultimazione dell'acquedotto della Campania occidentale è stata approvata alla regione Campania, in contrasto con gli orientamenti del Presidente del Consiglio;

b) quale sia lo stato del procedimento penale iniziato dalla procura di Napoli per il fenomeno dell'acqua inquinata.

(4-04908)

(6 giugno 1990)

RISPOSTA. – Prioritariamente si ritiene di dover evidenziare che l'ordinanza cui fa riferimento l'onorevole interrogante rientra fra i provvedimenti predisposti dall'apposito ufficio di coordinamento, denominato segreteria tecnica, istituito presso la Presidenza del Consiglio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1990 con il compito di svolgere d'intesa con i Ministri interessati la necessaria attività di coordinamento degli interventi statali e regionali per fronteggiare con la massima urgenza la crisi aggravatasi in talune regioni a causa degli eventi meteorologici.

Compito della predetta segreteria era, altresì, l'esame degli studi, dei piani, dei programmi e dei progetti di intervento nonchè la definizione delle azioni di urgenza previa analisi ricognitiva delle risorse in termini di uomini, mezzi, tecnologie e previa valutazione tecnico-economica dei singoli interventi di emergenza d'intesa con le regioni interessate.

In quella sede è stato deciso che la disciplina degli interventi che si andavano ad individuare doveva avvenire per mezzo di ordinanza del Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, ritenuto strumento normativo più celere per le definizioni di attività urgenti.

L'ordinanza, nella fattispecie la n. 1929/FPC del 4 giugno 1990, discende da una specifica richiesta dell'assessore ai lavori pubblici della regione Campania, esaminata peraltro in una apposita riunione tenutasi in data 24 maggio con la partecipazione dei Ministri del bilancio, della sanità, delle aree urbane, degli affari regionali e dei problemi istituzionali, un rappresentante del Ministero del tesoro e con l'intervento del presidente della regione Campania e del sindaco di Napoli.

Per quanto attiene all'affidamento alla regione Campania delle risorse finanziarie (pari a 99,7 miliardi di lire) per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'Acquedotto della Campania occidentale, si rinvia a quanto disposto dall'articolo 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e dalle direttive del CIPE in materia di trasferimento di competenze dall'Agenzia per il Mezzogiorno alle regioni (deliberazione dell'8 aprile 1987).

Riguardo al più generale problema dell'emergenza idrica nell'area di Napoli, ed in particolare per quanto attiene al merito delle soluzioni adottate dalla regione Campania, cui si riferisce in generale l'interrogazione, alla base si riscontrano elementi di maggiore convenienza economica del completamento dell'Acquedotto della Campania occidentale rispetto al programma di ricerca di risorse idriche di emergenza cui la regione ha dato avvio con priorità.

Va osservato, infine, che su tale scelta della regione hanno influito sia il prolungarsi delle incertezze di carattere amministrativo concernenti l'effettiva operatività dell'Acquedotto della Campania occidentale

(assenso alla derivazione parziale delle acque rilasciato solo il 10 gennaio 1990), sia i tempi non brevi necessari per il completamento e la messa in servizio di tale grande infrastruttura.

Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile
CAPRIA

(2 maggio 1991)

POLLICE. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che in data 15 marzo 1989 l'amministrazione comunale di San Vito sullo Ionio (Catanzaro) ha richiesto nulla osta ai fini paesaggistici ed ambientali per il progetto relativo ai lavori di realizzazione di un'«Area attrezzata per il turismo e rifugio ostello in località Acero»;

che con il decreto ministeriale del 19 maggio 1990 il Ministero per i beni culturali e ambientali annullava l'autorizzazione rilasciata dal presidente della giunta regionale calabrese;

che il comune di San Vito sullo Ionio ha ripresentato una nuova richiesta per un progetto identico a quello già rigettato con pochissime modifiche di nessuna importanza;

che il presidente della giunta ha rilasciato, con grande inopportunità, nuovo nulla osta (decreto n. 1909 del 20 novembre 1990);

che la pratica è ora all'esame del Ministero per i beni culturali e ambientali;

che l'amministrazione di San Vito sullo Ionio fa affermazioni di grande sicurezza dichiarandosi appoggiata ad alto livello politico;

che diversi consiglieri comunali hanno già presentato un esposto al Ministro in indirizzo nel quale ribadiscono le ragioni della loro contrarietà al rilascio del nulla osta,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il nuovo progetto è simile a quello per cui si è già espresso parere negativo;

le eventuali motivazioni che potrebbero portare il Ministero a cambiare opinione nella malaugurata ipotesi, davvero di grande inopportunità, che si decida di approvare il parere della regione Calabria.

(4-05857)

(5 febbraio 1991)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si comunica che, con decreto ministeriale 8 marzo 1991, questo Ministero ha provveduto ad annullare, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n.431 (cosiddetta «legge Galasso») il decreto del presidente della giunta regionale della Calabria n. 1909 del 20 novembre 1990 relativo al nullaosta ai fini paesaggistici ed ambientali rilasciato al comune di San Vito sullo Ionio, per la realizzazione di un'area attrezzata per il turismo e rifugio ostello in località Acero.

Questo Ministero ha provveduto a trasmettere copia del predetto

decreto al presidente della giunta regionale della Calabria-Catanzaro, alla soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cosenza e al sindaco del comune di San Vito sullo Ionio con nota protocollo n. 769 IIG del 26 marzo 1991.

Il Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali
ANDREOTTI

(6 maggio 1991)